



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Paolo Lacchini, Luca Reina

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti,  
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,  
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato  
a questo numero**  
Alessandra Caputo,  
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,  
Chiara Lamoure, Marco Pavoni,  
Luisa Pieralli

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax.  
0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

**Chiuso per la stampa il 7.10.2024**

# RATIO

## AGRICOLTURA

*Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare*

### Sommario 10/2024

<b>Editoriale</b>	- Investimenti 4.0: regolarizzazione dell'omessa dichiarazione	<b>3</b>
<b>Notizie in breve</b>		<b>4</b>
<b>Diritto e fisco</b>		
<b>Attività connesse</b>	- Individuazione aree idonee per il fotovoltaico a terra	<b>6</b>
	- Novità in edilizia in agricoltura	<b>8</b>
<b>Contratti</b>	- Associazione in partecipazione in agricoltura	<b>10</b>
<b>IMU</b>	- Ruralità del fabbricato strumentale di lusso	<b>12</b>
<b>Imposte dirette</b>	- Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti	<b>14</b>

### Gestione amministrativo-contabile

<b>Regime agricolo</b>	- Imprenditore agricolo professionale nelle aree svantaggiate	<b>18</b>
	- Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi	<b>20</b>
<b>Scritture contabili</b>	- Contabilizzazione della vendita del grano	<b>24</b>

# Agricoltura e credito

<b>Finanziamenti</b>	- Finanziamenti per progetti raccolta legname avulso	26
	- Fondo per lo sviluppo delle colture delle piante aromatiche e officinali biologiche	30
<b>Agevolazioni</b>	 - Nuova sabatini: capitalizzazione delle PMI agricole	32
	- Piano transizione 5.0	35

## Focus

<b>Prodotti alimentari</b>	- Melone	38
----------------------------	----------	----

## Rubriche

<b>Attualità</b>	- Notizie dalle Regioni	42
<b>Scadenario</b>	- Adempimenti mese di ottobre 2024	44

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**  
**Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**  
**Indirizzo Skype: servizioclientiratio**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy)

**ANES**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA  
PERIODICA SPECIALIZZATA



# ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE IN AGRICOLTURA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 2549 c.c. - D.Lgs. 81/2015

Nel comparto agricolo, l'associazione in partecipazione è una forma contrattuale associativa attraverso la quale l'associante, ai sensi dell'art. 2549 c.c., attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, a fronte di un determinato apporto da parte di quest'ultimo.

Si analizza la fattispecie all'interno dell'approfondimento.

## SCHEMA DI SINTESI

<b>ISTITUTO GIURIDICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.</li> <li>• L'associazione in partecipazione si caratterizza per il carattere sinallagmatico tra l'attribuzione da parte dell'associante di una quota di utili derivante dalla gestione di una sua impresa o di altro affare e l'apporto da questi conferito per l'esercizio dell'impresa o dell'affare.</li> </ul>
<b>CARATTERI DISTINTIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'associazione in partecipazione è caratterizzata da:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. partecipazione dell'associato al rischio di impresa: tale punto va inteso come incertezza, da parte di quest'ultimo, sulla possibilità di guadagno;</li> <li>.. quantificazione degli utili non predeterminata: al riguardo, in presenza di utili, questi non possono essere mai stabiliti in precedenza. All'associato non spetta nulla nell'ipotesi in cui non vi siano utili;</li> <li>.. assenza di un controllo gerarchico da parte dell'associazione sull'associato;</li> <li>.. diritto dell'associato a controllare (ma non orientare) l'attività dell'impresa dell'associante o dell'affare.</li> </ul> </li> <li>• Nell'associazione in partecipazione non si costituisce un nuovo soggetto giuridico.</li> <li>• Associante e associato risultano vincolati contrattualmente a tempo determinato o indeterminato.</li> </ul>
<b>ASSOCIANTE</b>	<p>L'associante è una persona, fisica o giuridica, che esercita attività di impresa, in forma individuale o collettiva.</p>
<b>ASSOCIATO</b>	<p>L'associato è una persona giuridica o una persona fisica, esercente o meno attività di impresa.</p>
<b>CRITICITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È opportuno distinguere il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ed il contratto di lavoro subordinato.</li> <li>• Infatti, se la prestazione lavorativa è stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza nella gestione, si ricade nella seconda fattispecie (lavoro subordinato), in forza del principio stabilito dall'art. 35 Cost.</li> <li>• Anche la partecipazione agli utili non è elemento determinante in tal senso, poiché può configurarsi anche con riguardo proprio alla subordinazione, dal momento che l'art. 2099, c. 3 c.c. prevede che il prestatore di lavoro possa essere retribuito, in tutto o in parte, con partecipazione agli utili o ai prodotti.</li> </ul>

## APPROFONDIMENTI

## TIPOLOGIA DI APPORTO

- L'apporto è l'elemento cruciale per questa tipologia contrattuale.
- Senza apporto, il contratto non può considerarsi valido.
- In base all'accordo delle parti, l'associato può apportare in azienda denaro, beni, servizi o lavoro.
- A seconda della tipologia di apporto, distinguiamo (la classificazione deriva dal diverso trattamento fiscale) un contratto di Associazione in partecipazione:
  - .. con apporto di (solo) lavoro;
  - .. con apporto di (solo) capitale;
  - .. con apporto misto (lavoro e capitale).
- A decorrere dal 25.06.2015, per disposizione del D.Lgs. 81/2015, non è più possibile stipulare contratti di Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica; la possibilità rimane, invece, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, probabilmente grazie al diverso trattamento fiscale in capo a questi soggetti.
- L'Associazione in partecipazione è, quindi, possibile:
  - .. per le persone fisiche: con apporto di solo capitale;
  - .. per i soggetti diversi dalle persone fisiche: con apporto di solo lavoro, solo capitale o miste.

## FORMA DEL CONTRATTO

- Il contratto di Associazione in partecipazione non richiede forme particolari, secondo la normativa civilistica.
- Ai fini probatori si richiede, di solito, la forma di atto pubblico o della scrittura privata registrata o autenticata.

## PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE

- La partecipazione alle perdite può essere accordata dalle parti successivamente.
- Nonostante la partecipazione sia attenuata dall'esclusione dell'associato alle perdite, il rischio d'impresa non viene completamente annullato, dal momento che resta sempre la possibilità che l'associato, qualora non vi siano utili, non percepisca alcun guadagno, nonostante il conferimento del suo apporto.

## OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

- All'associante spetta il controllo e la gestione.
- All'associato spetta il rendiconto annuale della gestione. Qualora l'associazione duri più periodi d'imposta, questo deve essere sotto forma di conto economico redatto secondo le regole della contabilità ordinaria o semplificata.
- All'associato spetta, al termine del contratto, la restituzione dell'apporto o del suo valore (a seconda della tipologia dell'apporto), al valore nominale (diminuito delle eventuali perdite).

# RACCOGLITORI OCCASIONALI DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PROFILI IVA

*Art. 1, cc. 692-698 L. 30.12.2018, n. 145 - Art. 29, L. 7.07.2016, n. 122 - Art. 34-ter; D.P.R. 26.10.1972, n. 633  
Art. 25-quater; D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Ris. Ag. Entrate 13.02.2019, n. 10/E*

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), con i cc. da 692 a 698, ha introdotto uno speciale regime fiscale per i redditi derivanti da attività occasionale di raccolta di prodotti selvatici non legnosi. L'attività di raccolta si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti non superano il limite annuo di € 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica. **L'imposta sostitutiva è fissata in € 100 e deve essere versata entro il 16.02 dell'anno di riferimento** da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione o altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

**Per le operazioni effettuate da un raccoglitore occasionale nei confronti di un'acquirente vige l'obbligo di emettere un documento di acquisto.**

## SCHEMA DI SINTESI

### RACCOGLITORI OCCASIONALI DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI



- I redditi derivanti da attività occasionale di raccolta di prodotti selvatici non legnosi, di cui alla classe ATECO 02.30 sono soggetti ad un regime fiscale speciale.
- Rientrano nella classe ATECO 02.30 i seguenti prodotti: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni.
- L'attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti non superano € 7.000,00 che non fanno cumulo con gli altri redditi percepiti.

### IMPOSTE DIRETTE



- La cessione dei prodotti selvatici non legnosi non obbliga il cedente raccoglitore occasionale, non munito di partita Iva, ad alcun obbligo contabile.
- Si applica un'imposta sostitutiva pari a € 100 in capo ai raccoglitori occasionali in possesso del titolo di raccoglitore di prodotti.
- L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16.02 dell'anno di riferimento utilizzando il codice tributo 1853.
- I redditi assoggettati a questa imposta sostitutiva sono esclusi dall'applicazione della ritenuta di cui all'art. 25-quater D.P.R. 600/1973.
- Sono esclusi dal versamento dell'imposta sostitutiva i soggetti che svolgono la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

### IVA



- Ai fini Iva i raccoglitori occasionali sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione fiscale.
- I cessionari sono obbligati a rilasciare un documento di acquisto dal quale risulti:
  - .. la data di cessione;
  - .. il nome e il cognome e il codice fiscale del cedente;
  - .. **il codice di ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva;**
  - .. la natura e la quantità del prodotto acquistato;
  - .. l'ammontare pattuito per la cessione.
- I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione e a comunicare annualmente, alle Regioni di appartenenza, la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

## PROFILI IVA

## ALIQUOTA IVA

- L'art. 1, c. 698 L. 145/2018 ha apportato modifiche in materia di aliquota Iva dei tartufi; in particolare:
  - .. è stato previsto l'inserimento tra i prodotti agricoli, al n. 15-bis della Tabella A, parte I, dei tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Mipaaf, emanato di concerto con il Mef;
  - .. è stato previsto l'inserimento al n. 1-quater della Tabella A, parte II-bis, tra i prodotti soggetti al 5%, dei tartufi freschi o refrigerati;
  - .. è stato previsto l'inserimento, al n. 20-bis della Tabella A, parte III, tra i prodotti soggetti ad aliquota Iva in misura ridotta del 10%, i tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

## Nota bene

Per la cessione di tartufi non è prevista una percentuale di compensazione.

## Esempio n. 1

## Ricevuta emessa dal raccoglitore occasionale di funghi

Cedente	Cessionario
Marco Rossi Via Roma, 12 46100 - Mantova CF: RSSMRC66S22E897Z	Ristorante Verdi di Mario Verdi Via Parma, 28 46100 - Mantova P. Iva 01234567890
<b>Documento 7 del 23.10.n</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessione di funghi raccolti in data 22.10.n.</li> <li>• Corrispettivo pattuito = € 500.</li> <li>• Operazione non soggetta ad Iva ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 5 D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.</li> </ul>	
Versamento imposta sostitutiva con F24 elide del 16.02.n	Firma ..... <i>Marco Rossi</i> .....

## Esempio n. 2

## Scritture del cessionario

Scritture del cedente		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cedente non è tenuto ad alcun adempimento Iva.</li> <li>• Quindi non deve registrare alcun documento.</li> </ul>	
E B 6	P D 7	22.10.n <b>MERCE C/ACQUISTI</b> a <b>DEBITI V/FORNITORI</b> Ricevuta n. 7 per acquisto dal sig. Marco Rossi.	500,00
P D 7	P C IV 3	22.10.n <b>DEBITI V/FORNITORI</b> a <b>CASSA CONTANTI</b> Pagamento ricevuta n. 7 dal sig. Marco Rossi.	500,00

Esempio n. 3

Compilazione del modello "F24 ELIDE"

Dati

- L'imposta sostitutiva deve essere versata avvalendosi del modello "F24 ELIDE" e utilizzando il codice tributo "1853", istituito con la risoluzione Ag. Entrate 10/E del 13.02.2019 e denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali - attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee - art. 1, c. 692 L. 30.12.2018, n. 145".
- Occorre utilizzare l'F24 ELIDE poiché nel modello occorre inserire nel campo "elementi identificativi", i dati del titolo di raccolta del prodotto prevalente e gli eventuali altri prodotti. In particolare, deve essere indicato il codice che identifica la Regione che ha rilasciato il titolo di raccolta, seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti. I codici della Regione e della tipologia di prodotto sono individuati in base alle tabelle allegate alla risoluzione Ag. Entrate 10/E del 13.02.2019.



Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

R S S M R C 6 6 S 2 2 E 8 9 7 Z

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

Rossi

Marco

data di nascita

giorno

mese

anno

1 9 6 6

1 1

2 2

M

Mantova

prov. M N

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

codice ufficio

codice atto

tipo

elementi identificativi

codice

anno di riferimento

importi a debito versati

R

1853

2024

100,00

...omissis...

FIRMA

SALDO FINALE

EURO +

100,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

1

6

0

2

2

0

2

5

F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI